

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2719 del 05/06/2019
Oggetto	Società BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2784 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 12501/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Milano, Via Soperga 14/a e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12 - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Ferrara n. 41633 del 01/04/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 01/04/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae in data 08/04/2019 il n. PG/2019/55704 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 01/04/2019 dalla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** dal Sig. Corrado Rotini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Milano, Via Pontaccio 10 – C.F. 11531310156 – e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12, per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata per una attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI** svolta nello stabilimento costituito dagli impianti:
 - SF5 – produzione supporto per catalizzatori
 - SF4 - produzione catalizzatori
 - F XIV° - produzione catalizzatori
 - CMW – attività di movimentazione, stoccaggio e confezionamento di supporti per catalizzatorigià autorizzati rispettivamente con gli atti:
 - P.G. 97437 del 18/11/2008 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - P.G. 21623 del 15/03/2012 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - P.G. 4612 del 11/07/2014 rettificato con atto P.G. 7711 del 17/12/2014 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - DET-AMB-2017-1438 del 17/03/2017 – Autorizzazione Unica Ambientale – rilasciata da Arpae

- Viste le modifiche non sostanziali comunicate dalla **SOCIETÀ BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL** in tempi diversi che sono state accolte con le seguenti prese d'atto:
 - P.G. 26372 del 14/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara (modifica sostanziale impianti SF4 ed SF5);
 - PGFE/2019/11678 del 07/11/2016, PGFE/2017/10539 del 18/09/2017 rilasciate da Arpae Ferrara (modifiche sostanziali impianto SF4) e PGFE/2018/9369 del 08/08/2018 rilasciata da Arpae Ferrara (modifica sostanziale impianto SF4 ed SF5);
 - PGFE/2016/10769 del 12/10/2016, PGFE/2017/13242 del 23/11/2017, PGFE/2018/2840 del 08/03/2018, PGFE/2018/12675 del 18/10/2018 e PG/2019/44695 del 20/03/2019 rilasciate da Arpae Ferrara (modifica sostanziale impianto FXIV);
 - PGFE/2017/5974 del 24/05/2017 rilasciata da Arpae Ferrara (modifiche sostanziali impianto CMW)
- Preso atto che l'istanza viene presentata per l'intero stabilimento costituito dai suddetti impianti in quanto tra loro connessi;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - SF5 – produzione supporto per catalizzatori -P.G. 97437 del 18/11/2008 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - SF4 -produzione catalizzatori - P.G. 21623 del 15/03/2012 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - F XIV° - produzione catalizzatori - P.G. 4612 del 11/07/2014 rettificato con atto P.G. 7711 del 17/12/2014 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
 - CMW – attività di movimentazione, stoccaggio e confezionamento di supporti per catalizzatori - DET-AMB-2017-1438 del 17/03/2017 – Autorizzazione Unica Ambientale – rilasciata da Arpa e le prese d'atto citate in premessa relative alle comunicazioni di modifica non sostanziale.

- Verificato da parte di questo Servizio, di dover rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale allo "stabilimento", come previsto agli artt. 268 comma 1 lettera h) e art.269 comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha comportato in particolare l'istruttoria della matrice ambientale "emissioni in atmosfera", nonostante la dichiarata invarianza, da parte della ditta, delle lavorazioni rispetto a quanto già autorizzato, riunendo in unico atto le autorizzazioni rilasciate per i singoli impianti produttivi, in quanto tra loro connessi;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico e alla conformità urbanistica, assunto al P.G. di Arpae in data 07/05/2019 con il n. PG/2019/71876;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano, Via Pontaccio 10 – C.F. 11531310156 – e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12 per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9**
- le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	reparto	descrizione	Portata (Nm ³ /h)	Durata	Altezza minima (m)	Inquinanti	Materiale particolare	Composti inorganici del cloro	COV (come C organico totale)	Sistema di abbattimento
E1	FXIV	Spurghi di processo	300	24 h/giorno	25		50 mg/Nm ³	30.000 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	Condensatore assorbimento abbattitore ad umido
E2	FXIV	Captazione polveri zona reazione	6.000	4 h/giorno	23		25 mg/Nm ³	0,3 kg/h	0,3 kg/h	Abbattitore ad umido
E3	CMW	Captazione polveri zona confezionamento	6.000	16 h/giorno	15		25 mg/Nm ³	0,3 kg/h	0,3 kg/h	Abbattitore ad umido
E4	FXIV	Captazione polveri zona reazione	6.000	4 h/giorno	25		25 mg/Nm ³	0,3 kg/h	0,3 kg/h	Abbattitore ad umido
E5	CMW	Captazione polveri zona sleria CMW	7.000	6 h/giorno	20		20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	0,2 kg/h	Abbattitore ad umido

E6	SF4	Spurghi di processo	120	24 h/giorno	25		20 mg/Nm ³	0,001 kg/h	2,0 kg/h	Scrubber ad acqua
E7	SF5	Spurghi di processo	750	24 h/giorno	25		20 mg/Nm ³	0,018 kg/h	03,04 kg/h	Abbattitore ad umido
E8	SF4	Captazione polveri zona carico	6.000	80 min/giorno	32		20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	0,5 kg/h	Abbattitore ad umido
E9	SF5	Captazione polveri zona carico	6.000	160 min/giorno	38		20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	0,42 kg/h	Abbattitore ad umido

3. Per quanto riguarda le emissioni **E10**, **E11** ed **E12** non rientrano nell'ambito autorizzativo in quanto camini e sfiati necessari ai fini della salute e sicurezza degli operatori, ex art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. in merito agli sfiati dei serbatoi **ES1** (serbatoio **D311**), **ES2** (serbatoio **D312**), **ES3** (serbatoio **D322**), **ES4** (serbatoio **D323**), **ES5** (serbatoio **D324**), **ES6** (serbatoio **D325**), per l'acquisizione di dati reali rispetto a portata e concentrazione, è prescritto il campionamento dello sfiato del serbatoio **D311** (emissione **ES1**) per il parametro sostanze alcaline.
5. In merito agli sfiati dei serbatoi **ES7**, **ES8**, **ES9**, **ES10**, **ES11**, **ES12**, **ES13** ed **ES14**, in relazione ai ridotti o nulli consumi e movimentazioni dei prodotti ivi stoccati, è stato valutato che non producono emissioni significative e pertanto queste possono essere esonerate dai controlli.
6. la Società dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6**, **E7**, **E8** ed **E9** nonché allo sfiato del serbatoio **D311** (emissione **ES1**) con **frequenza annuale**;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”.
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ;

Il presente provvedimento, **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- SF5 – produzione supporto per catalizzatori -P.G. 97437 del 18/11/2008 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
- SF4 -produzione catalizzatori - P.G. 21623 del 15/03/2012 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
- F XIV° - produzione catalizzatori - P.G. 4612 del 11/07/2014 rettificato con atto P.G. 7711 del 17/12/2014 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - rilasciata dalla Provincia di Ferrara
- CMW – sileria - DET-AMB-2017-1438 del 17/03/2017 – Autorizzazione Unica Ambientale – rilasciata da Arpae

e le seguenti prese d'atto:

- P.G. 26372 del 14/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara (modifica sostanziale impianti SF4 ed SF5);
- PGFE/2019/11678 del 07/11/2016, PGFE/2017/10539 del 18/09/2017 rilasciate da Arpae Ferrara (modifiche sostanziali impianto SF4) e PGFE/2018/9369 del 08/08/2018 rilasciata da Arpae Ferrara (modifica sostanziale impianto SF4 ed SF5);
- PGFE/2016/10769 del 12/10/2016, PGFE/2017/13242 del 23/11/2017, PGFE/2018/2840 del 08/03/2018, PGFE/2018/12675 del 18/10/2018 e PG/2019/44695 del 20/03/2019 rilasciate da Arpae Ferrara (modifica sostanziale impianto FXIV);
- PGFE/2017/5974 del 24/05/2017 rilasciata da Arpae Ferrara (modifiche sostanziali impianto CMW)

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del

presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficienza della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.